



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 26.9.2000

Errata Corrige

Si riporta, emendato, il testo dell'articolo 6 dell'allegato n. 3 al C.U. 21 de 25 luglio 2000 relativo alle norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi d'informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti nella stagione 2000/20001;

**ART.6**  
**INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste soltanto nella Sala Stampa o nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti, le quali devono impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. Le interviste, possono essere trasmesse in differita dalle Emittenti Televisive non prima delle ore 20.30 per le gare disputate in orario pomeridiano (con inizio entro le ore 16.00) e delle ore 24.00 per le gare disputate in orario tardo pomeridiano e serale.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro

90/272